

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3361

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI VIRGILIO, ABELLI, BARANI, BIANCOFIORE, BOCCIARDO,
CALABRIA, CARLUCCI, CASTELLANI, CICCIOLO, FUCCI, PELINO,
SAMMARCO, SCALERA, STAGNO D'ALCONTRES**

Disposizioni per la tutela previdenziale
dei medici in formazione specialistica

Presentata il 31 marzo 2010

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, come sostituito dall'articolo 1, comma 300, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede che il medico in formazione specialistica sia iscritto, ai fini previdenziali, alla gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), istituita dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori autonomi e per i titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

La criticità della situazione contributiva dei medici in specializzazione si prolunga ormai da molti anni. Dobbiamo infatti ricordare che fino al 2006 i medici in formazione specialistica non avevano un contratto che prevedesse il versamento contributivo per la pensione, la maternità o la

malattia, bensì borse di studio. Fu il Governo Berlusconi (nel 2006 il primo firmatario della presente proposta di legge era sottosegretario alla salute e si occupò personalmente di reperire le risorse necessarie) ad avviare questa trasformazione.

Fu un primo passo ma certo non possiamo non tenere conto dell'asistematicità della legislazione vigente e si rende necessario intervenire per attribuire la contribuzione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), Ente presso il quale tutti i medici e gli odontoiatri, per il solo fatto dell'iscrizione all'albo professionale, detengono almeno una posizione assicurativa per l'intero arco della vita lavorativa.

A tale proposito si evidenzia che il medico o l'odontoiatra, nel periodo in cui frequenta il corso di specializzazione, non

conosce con certezza quale sarà la sua successiva collocazione professionale: potrà instaurare un rapporto di impiego presso le aziende sanitarie locali, gli ospedali o le altre pubbliche amministrazioni, con versamento contributivo all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP); potrà divenire titolare di un rapporto di dipendenza con una casa di cura o con strutture private, con versamento all'INPS; potrà svolgere un'attività convenzionata con gli istituti del Servizio sanitario nazionale, con versamento ai fondi speciali dell'ENPAM; potrà, in ultimo, dedicarsi a un'attività autonoma, con versamento alla « Quota B » del Fondo di previdenza generale dell'ENPAM.

Ne discende che l'unica gestione alla quale tutti i medici sono obbligatoriamente iscritti dal momento dell'iscrizione all'albo professionale fino al compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia è il Fondo di previdenza generale, gestito dall'ENPAM. Pertanto, solo il versamento presso tale gestione della contribuzione in parola può garantire in ogni caso l'utilizzazione ai fini pensionistici del flusso contributivo, evitando la costituzione di spezzoni assicurativi di precaria valorizzazione.

Si rappresenta, inoltre, che la gestione separata istituita presso l'INPS è stata prevista solo al fine di estendere la copertura previdenziale e assistenziale obbligatoria ad alcune categorie di lavoratori

autonomi o parasubordinati la cui attività non risulta coperta da assicurazione previdenziale.

Stante perciò la natura residuale della gestione separata presso l'INPS e al fine di evitare una diseconomica dispersione delle risorse contributive, si ritiene opportuno che i contributi previdenziali dovuti sui compensi spettanti ai medici in formazione specialistica siano versati al Fondo di previdenza generale gestito dall'ENPAM, il cui regolamento, all'articolo 3, comma 2, peraltro, recita che sono soggetti a contribuzione presso l'ENPAM — oltre ai redditi derivanti dall'esercizio della professione medica e odontoiatrica — « i compensi (...) che derivano dallo svolgimento di attività attribuite all'iscritto in ragione della sua particolare competenza professionale ».

Premesso quanto esposto, la presente proposta di legge dispone il trasferimento all'ENPAM della tutela previdenziale dei medici in formazione specialistica, prevedendo il versamento del contributo da parte delle università in cui operano le scuole di specializzazione al Fondo di previdenza generale gestito dallo stesso Ente, con l'aliquota contributiva *pro tempore* vigente presso il predetto Fondo.

La proposta di legge prevede, altresì, che con apposita convenzione sia regolato il trasferimento all'ENPAM dei contributi già versati all'INPS in conformità alla previgente normativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i compensi corrisposti ai titolari di contratti di formazione specialistica sono assoggettati a tutela previdenziale presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM).

2. Al fine di cui al comma 1, le università presso cui operano le scuole di specializzazione provvedono al versamento dei contributi al Fondo di previdenza generale gestito dall'ENPAM, contestualmente alla corresponsione del trattamento economico di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, applicando l'aliquota contributiva *pro tempore* vigente presso il suddetto Fondo.

ART. 2.

1. I contributi di cui all'articolo 1 versati in conformità alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti al Fondo di previdenza generale gestito dall'ENPAM, previa convenzione tra gli enti previdenziali interessati da stipulare entro sei mesi della medesima data di entrata in vigore.

€ 1,00



16PDL0042550